

UNIDIAMOND


Polizza Unit Linked a Premio Unico



Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano – Tel. 02.2775.1 – Fax 02.2775.204

Capitale Sociale Euro 196.380.291,36 (i.v.) – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) – R.E.A. di Milano n. 1284961 – Codice Fiscale, iscrizione al registro delle Imprese di Milano e Partita IVA n. 09269930153.

La Società ha sede legale e sociale in Italia – Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano

COMPAGNIA DEL GRUPPO  AVIVA

Gentile Cliente,
ci complimentiamo con Lei per aver scelto UNIDIAMOND.

UNIDIAMOND abbina i vantaggi tipici delle assicurazioni ad un profilo finanziario dinamico, offrendoLe l'opportunità di investire nei mercati azionari con un'asset allocation personalizzata e variabile.

Con tale prodotto, dedicato esclusivamente ai clienti di **UniCredit Banca S.p.A.**, Lei avrà a disposizione la consolidata esperienza nel settore di:

UNICREDIT ASSICURA , Società controllata al 100% da UniCredit Banca S.p.A.
COMMERCIAL UNION VITA, Compagnia di Assicurazione partecipata da UniCredit Banca S.p.A. e dal Gruppo AVIVA

Nel presente Testo Contrattuale potrà trovare tutte le informazioni relative al Suo contratto.

UniCredit Banca S.p.A. è comunque sin da ora a Sua disposizione per tutti i chiarimenti o le ulteriori informazioni di cui avrà bisogno.

Potrà, inoltre, far sempre riferimento ad UNICREDIT ASSICURA (tel. 02.39326001) e a COMMERCIAL UNION VITA (02.27751).

Con i migliori saluti.

UNICREDIT ASSICURA S.R.L.

SOMMARIO

IL CONTRATTO	pag. 6
I TERMINI PIÙ USATI	pag. 7
NOTA INFORMATIVA	pag. 8
NORME CONTRATTUALI	
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	pag. 22
• REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI	pag. 31

INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa gli interessati sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI *

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da COMMERCIAL UNION VITA S.p.A., da Società del Gruppo AVIVA e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto,
ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione,
anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

La nostra Società chiede, quindi, agli interessati di esprimere il consenso - contenuto nella Proposta-Certificato - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti.

Per i servizi e prodotti assicurativi la nostra Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" - sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali) - strettamente strumentali all'erogazione degli stessi (come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri). Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), broker assicurativi, Società di Gestione del Risparmio, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, CIRT, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI, Forze dell'ordine ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;

Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a:

COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. - Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775 447.

Senza tali dati la nostra Società non potrebbe fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina antiriciclaggio).

MODALITA' D'USO DEI DATI

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a, della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela.

I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. La Società utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.

Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di "Responsabile" o dell' "incaricato" del

trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "Titolari" del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo AVIVA o della catena distributiva (agenti o altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società (legali, medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo a:

COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447, ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio.

La Società informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l'integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l'opposizione presuppone sempre un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a:

Servizio Privacy - COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447 - fax 02.2775.474 – email privacy_vita@avivaitalia.it

Il Direttore Generale è responsabile del trattamento dei dati personali.

* Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.

IL CONTRATTO

Conservi con cura questo Testo Contrattuale **UNIDIAMOND - POLIZZA UNIT LINKED A PREMIO UNICO**, la *Proposta*, documento che attesta la Sua adesione al Contratto e con la quale si dà corso alla Sua posizione assicurativa e la *Lettera di Conferma*, che riceverà dalla Commercial Union Vita S.p.A., nella quale è indicato il numero definitivo di Polizza a cui dovrà fare sempre riferimento e dove sono illustrate le diverse informazioni inerenti al Suo Contratto.

Nel presente Testo Contrattuale sono indicate le Condizioni che regolano la vita del Suo Contratto, in particolare:

- la **NOTA INFORMATIVA**, che illustra le principali caratteristiche del Suo Contratto e descrive gli aspetti di maggiore rilievo delle Condizioni di Assicurazione e del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi;

- le **NORME CONTRATTUALI**, che comprendono:
 - * le **Condizioni di Assicurazione**: si riferiscono in modo specifico al Contratto da Lei sottoscritto, un Contratto unit linked a premio unico (Tariffa UD5);

 - * il **Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi**: stabilisce le modalità di gestione dei *Fondi Interni Assicurativi*:
 - CU CRT D1
 - CU CRT D2
 - CU CRT D3
 - CU CRT D4
 - CU CRT D5
 - CU CRT D6
 - CU CRT D7
 - CU CRT D8
 - CU CRT D9
 - CU CRT D10

I TERMINI PIÙ USATI

Società: Compagnia di Assicurazioni - **Commercial Union Vita S.p.A.** - con la quale viene stipulato il Contratto;

Soggetto Incaricato: sportello di UniCredit Banca S.p.A. presso cui è stato stipulato il Contratto;

Contraente: persona, fisica o giuridica, che stipula il Contratto e si impegna a pagare il premio. È titolare a tutti gli effetti del Contratto;

Assicurato: persona sulla cui vita è stipulato il Contratto. Può coincidere con il Contraente;

Beneficiario: persona, fisica o giuridica, cui spetta il pagamento della prestazione prevista;

Data di decorrenza: data da cui sono operanti le prestazioni del Contratto, in questo caso il secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento da parte della Società del premio unico corrisposto;

Durata del Contratto: periodo durante il quale il Contratto è in vigore, ovvero l'intera vita dell'Assicurato; fermo restando la facoltà del Contraente di richiedere il pagamento di quanto maturato fino a quel momento attraverso l'esercizio del riscatto;

Premio Unico: importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società alla data di sottoscrizione della Proposta;

Capitale Caso Morte: prestazione che la Società corrisponde ai Beneficiari designati in caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di validità del Contratto;

Valore unitario delle quote: è il valore di mercato delle quote, riferito a ciascun Fondo Interno Assicurativo, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani nazionali;

Controvalore delle quote: capitale ad una determinata data, ottenuto moltiplicando il numero delle quote, possedute dal Contraente ad una determinata data, per il loro valore unitario alla stessa data;

Sostituzione del Fondo Interno Assicurativo: possibilità data al Contraente di richiedere il trasferimento di tutte o di una parte delle quote possedute da uno o più Fondi Interni Assicurativi precedentemente scelti ad uno o più Fondi Interni Assicurativi tra quelli gestiti dalla Società per il presente Contratto;

Spese: oneri a carico del presente Contratto;

Riscatto totale: diritto del Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto e di chiedere la liquidazione del controvalore della totalità del numero di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penalità di riscatto;

Riscatto parziale: diritto del Contraente di chiedere la liquidazione del controvalore di una parte del numero di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penalità di riscatto;

Opzione in Rendita Vitalizia: facoltà del Contraente di scegliere, in alternativa al valore di riscatto totale la corresponsione di rate di rendita annua vitalizia rivalutabile;

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal Contratto;

Valuta: il presente Contratto è stipulato in Euro e pertanto ogni calcolo ed ogni riferimento ad importi monetari avviene esclusivamente con tale valuta.

NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

La presente nota informativa, **di cui si raccomanda l'attenta e integrale lettura prima della sottoscrizione del Contratto**, ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

L'informativa precontrattuale e in corso di Contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.

La presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

SEZIONE A – INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE -

La COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. ha sede in Italia, a Milano, in Viale Abruzzi 94 - 20131.

La Società è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale N. 18240 del 28/7/1989 (G.U. N. 186 del 1/8/1989).

SEZIONE B – AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

1. La presente nota informativa descrive un'assicurazione sulla vita "Unit Linked a Premio Unico" in cui l'entità delle somme dovute dalla Società è direttamente collegata alle variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Informazioni dettagliate sulle caratteristiche del prodotto sono riportate nella SEZIONE C della presente Nota Informativa.

2. In relazione alla struttura dei Fondi Interni Assicurativi cui sono collegate le somme dovute, la stipulazione della presente assicurazione comporta per il Contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario, ed in particolare:

- il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, i quali risentono sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico espresso dall'emittente (**rischio specifico**) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (**rischio generico o sistematico**);
- il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale (**rischio di controparte**); il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell'emittente;
- il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato (**rischio di interesse**); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- **Rischio di liquidità**: la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato;
- la stipulazione del contratto può comportare un **rischio di cambio** per le attività denominate in valute estere diverse dall'Euro.

3. Il presente Contratto non consente di consolidare, di anno in anno, i risultati economici conseguiti e non prevede alcun valore minimo garantito dalla Società. Il rischio conseguente alle possibili oscillazioni del valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi rimane dunque a totale carico del Contraente; ciò può comportare che le somme corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato siano inferiori al premio pagato dal Contraente, come indicato al punto 1 "Prestazione Assicurata In Caso Di Decesso".

Le prestazioni vengono descritte nel dettaglio nella SEZIONE C della presente Nota Informativa.

4. In caso di liquidazione nel corso della durata contrattuale (riscatto totale o parziale), il relativo importo potrebbe anche risultare inferiore al premio pagato, come indicato al punto 6.1 "RISCATTO" della sezione C. Non vi è infatti da parte della Società, una garanzia di valore minimo in caso di

liquidazione nel corso della durata contrattuale, né quindi la certezza di poter recuperare il premio unico corrisposto.

5. Leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione della Proposta.

Il presente Contratto non è di tipo previdenziale (di cui all'art. 9 ter del D. Lgs. 124/93).
Le prestazioni collegate al Contratto sono di seguito indicate.

SEZIONE C - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO -

1. PRESTAZIONE ASSICURATA IN CASO DI DECESSO

Il Contratto rimane in vigore per tutta la vita dell'Assicurato, il Contraente ha comunque la facoltà di richiedere il pagamento del valore di riscatto secondo quanto indicato al punto 6.1 "Riscatto".

La Società contro il versamento di un premio unico si impegna a corrispondere sotto forma di capitale una prestazione da erogarsi in caso di decesso dell'Assicurato come di seguito indicato.

1.1 PRESTAZIONE E MODALITÀ DI CALCOLO

In caso di decesso dell'Assicurato - in qualsiasi epoca esso avvenga, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso e con i limiti indicati all'Art. 2 "Limitazioni Della Maggiorazione Per La Garanzia Morte" delle Condizioni di Assicurazione - la Società corrisponde, ai Beneficiari designati, il Capitale Caso Morte ottenuto come somma dei seguenti due importi:

- a) somma dei controvalori delle quote di ciascuno dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente e collegati al Contratto. Il controvalore delle quote, per ciascun Fondo, è calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso, da parte della Società;
- b) la maggiorazione per la Garanzia Morte ottenuta applicando all'importo indicato al punto a) le percentuali di maggiorazione indicate nella Tabella che segue, determinate in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso:

età dell'Assicurato (in anni interi) alla data di decesso	% di maggiorazione
da 18 a 39 anni	5 %
da 40 a 54 anni	2 %
da 55 a 64 anni	1%
oltre 65 anni	0,2%

La suddetta maggiorazione non può comunque essere superiore a 50.000,00 Euro.

Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero di ciascun Fondo Interno Assicurativo per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data ciascun Fondo Interno Assicurativo.

Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi viene determinato giornalmente dalla Società, al netto di qualsiasi onere a carico dei Fondi come indicato al successivo punto 4.2 "Spese Gravanti sui Fondi Interni Assicurativi" e agli articoli 15 e 16 del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi, e pubblicato sul quotidiano "IL SOLE 24 ORE".

Il valore del Capitale Caso Morte potrebbe risultare inferiore al premio unico corrisposto, sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamento delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, sia per l'applicazione dei Costi indicati al punto 4 "Costi" che segue.

1.2 FONDI INTERNI ASSICURATIVI A CUI È COLLEGATA LA PRESTAZIONE

La Società ha istituito e gestisce un portafoglio di strumenti finanziari e di altre attività finanziarie per ciascun Fondo Interno Assicurativo CU CRT D1, CU CRT D2, CU CRT D3, CU CRT D4, CU CRT D5, CU CRT D6, CU CRT D7, CU CRT D8, CU CRT D9, CU CRT D10. Il patrimonio di ciascun Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito ed è disciplinato dal Regolamento e dall'Art. 12 "Integrazioni di quanto riportato nel Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi collegati al Contratto e ai sensi della Circolare ISVAP n. 474/D del 21/02/2002" delle Condizioni di Assicurazione.

Lo scopo di ciascun Fondo Interno Assicurativo è di realizzare l'incremento delle somme conferite dai sottoscrittori di un Contratto espresso in quote di ciascuno dei Fondi Interni Assicurativi prescelti.

Il grado di rischio di ciascun Fondo Interno Assicurativo dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio degli stessi e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario delle quote degli OICR in cui sono eventualmente investite le disponibilità allocate nei Fondi Interni Assicurativi, nonché dall'eventuale rischio di cambio. Il profilo di rischio per ciascun Fondo è il seguente:

- Fondo CU CRT D1: medio-basso
- Fondo CU CRT D2: medio-basso
- Fondo CU CRT D3: alto
- Fondo CU CRT D4: alto
- Fondo CU CRT D5: alto
- Fondo CU CRT D6: molto alto
- Fondo CU CRT D7: alto
- Fondo CU CRT D8: basso
- Fondo CU CRT D9: medio basso
- Fondo CU CRT D10: alto.

I Fondi Interni Assicurativi collegati al Contratto si distinguono per finalità, composizione del portafoglio e profilo di rischio; in questo modo, sulla base delle opportunità offerte dai mercati finanziari, il Contraente può valutare il rapporto rischio/rendimento in funzione degli obiettivi che intende perseguire e decidere, nel rispetto delle Condizioni di Assicurazione, di destinare il versamento effettuato in quote di uno o più Fondi Interni Assicurativi, denominati: CU CRT D1, CU CRT D2, CU CRT D3, CU CRT D4, CU CRT D5, CU CRT D6, CU CRT D7, CU CRT D8, CU CRT D9 E CU CRT D10.

La caratteristica principale di ciascun Fondo Interno Assicurativo è quella di investire gli attivi detenuti dalla Società in quote di uno o più Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR), sia di diritto comunitario che di diritto estero (armonizzati U.E.) che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE.

Gli investimenti verranno scelti in funzione dello scopo di ciascun Fondo e del profilo di rischio di cui sopra e la loro ripartizione sarà effettuata in base all'asset allocation indicata al successivo punto 1.2.1 "Prestazioni Collegate ai Fondi Interni Assicurativi".

Gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio che compongono i Fondi Interni Assicurativi sono stati scelti in base alla loro potenzialità di crescita sul lungo periodo e alla loro solidità finanziaria. Qui di seguito sono indicati, distinti per comparto di appartenenza, gli OICR, nei quali saranno inizialmente investite le disponibilità dei Fondi Interni Assicurativi:

COMPARTO	PIONEER FUNDS	FONDI INTERNI ASSICURATIVI CU CRT									
		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
monetario	Euro Short Term	X							X	X	X
monetario	International Short Term		X						X	X	X
monetario	U.S. Dollar Short Term		X						X	X	X
obbligazionario	Euro Bond	X							X	X	X
obbligazionario	Euro Corporate Bond	X							X	X	X
obbligazionario	International Bond		X						X	X	X
obbligazionario	Emerging Markets Bond		X						X	X	X
obbligazionario	U.S. High Yield Corporate Bond		X						X	X	X
azionario	Italian Equity			X					X	X	X
azionario	Eastern European Equity						X		X	X	X
azionario	French Equity			X					X	X	X
azionario	Euroland Equity			X					X	X	X
azionario	Core European Equity			X					X	X	X
azionario	European Small Companies			X					X	X	X
azionario	Emerging Markets Equity						X		X	X	X
azionario	European Research			X					X	X	X
azionario	Top European Players			X					X	X	X
azionario	Global Equity							X	X	X	X
azionario	Global Telecoms							X	X	X	X
azionario	Global Technology							X	X	X	X
azionario	Global Healthcare							X	X	X	X
azionario	Global Environmental & Ethical							X	X	X	X
azionario	Global Financials							X	X	X	X
azionario	Global Consumers							X	X	X	X

azionario	Global Industrials							X	X	X	X
azionario	Global Energy							X	X	X	X
azionario	America				X				X	X	X
azionario	U.S. Research				X				X	X	X
azionario	U.S. Small Companies				X				X	X	X
azionario	U.S. Mid Cap Value				X				X	X	X
azionario	U.S. Value				X				X	X	X
azionario	U.S. Growth				X				X	X	X
azionario	Japanese Equity					X			X	X	X
azionario	Pacific (ex Japan) Equity					X			X	X	X
azionario	Greater China Equity					X	X		X	X	X

La gestione degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio, sottostanti i Fondi Interni Assicurativi, verrà delegata ad un operatore qualificato (Pioneer Investment Management S.A., Società appartenente al Gruppo Unicredito Italiano), nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefinito dalla Società attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation, ferma restando l'esclusiva responsabilità della Società nei confronti dei Contraenti per l'attività di gestione dei Fondi Interni Assicurativi.

La Società, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dal Contraente all'atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione dei Fondi con altri Fondi aventi analoghe caratteristiche.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all'utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell'investimento.

Inoltre si prevede la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da Società del gruppo.

1.2.1 prestazioni collegate ai fondi interni assicurativi

I Fondi Interni Assicurativi CU CRT D1, CU CRT D2, CU CRT D3, CU CRT D4, CU CRT D5, CU CRT D6, CU CRT D7, CU CRT D8, CU CRT D9 E CU CRT D10 hanno le seguenti caratteristiche:

FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU CRT D1

- **Finalità:** salvaguardare il capitale dalle oscillazioni dei mercati finanziari, consentendo una redditività derivante da investimenti concentrati nel comparto monetario ed obbligazionario in area euro.
- **Destinatari:** persone fisiche o giuridiche che hanno una bassa propensione al rischio.
- **Composizione:** la ripartizione del capitale investito è la seguente:

comparto	minimo	massimo
liquidità	0%	10%
monetario	0%	100%
obbligazionario	0%	100%

- **Rischio di cambio:** gli OICR sono denominati in Euro e possono investire in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro. Nessun OICR prevede l'obbligo della copertura del rischio di cambio, pertanto il rischio di cambio può influenzare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo.
- **Profilo di rischio:** medio-basso.
- **Volatilità:** 3,32%.

FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU CRT D2

- **Finalità:** salvaguardare il capitale dalle oscillazioni dei mercati finanziari, consentendo una redditività derivante da investimenti concentrati nel comparto monetario ed obbligazionario, internazionali.
- **Destinatari:** persone fisiche o giuridiche che hanno una bassa propensione al rischio.
- **Composizione:** la ripartizione del capitale investito è la seguente:

comparto	minimo	massimo
liquidità	0%	10%
monetario	0%	100%
obbligazionario	0%	100%

- **Rischio di cambio:** gli OICR sono denominati in Euro e possono investire in strumenti finanziari

denominati in valute diverse dall'Euro. Nessun OICR prevede l'obbligo della copertura del rischio di cambio, pertanto il rischio di cambio può influenzare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo.

- Profilo di rischio: medio-basso.
- Volatilità: 2,66%.

FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU CRT D3

- Finalità: consentire una significativa redditività derivante da investimenti concentrati prevalentemente nel comparto azionario europeo.
- Destinatari: persone fisiche o giuridiche che hanno una alta propensione al rischio.
- Composizione: la ripartizione del capitale investito è la seguente:

comparto	minimo	massimo
liquidità	0%	10%
azionario	90%	100%

- Rischio di cambio: gli OICR sono denominati in Euro e possono investire in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro. Nessun OICR prevede l'obbligo della copertura del rischio di cambio, pertanto il rischio di cambio può influenzare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo.
- Profilo di rischio: alto.
- Volatilità: 19,90%.

FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU CRT D4

- Finalità: consentire una significativa redditività derivante da investimenti incentrati nel comparto azionario U.S.A..
- Destinatari: persone fisiche o giuridiche che hanno una alta propensione al rischio.
- Composizione: la ripartizione del capitale investito è la seguente:

comparto	minimo	massimo
liquidità	0%	10%
azionario	90%	100%

- Rischio di cambio: gli OICR sono denominati in Euro e possono investire in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro. Nessun OICR prevede l'obbligo della copertura del rischio di cambio, pertanto il rischio di cambio può influenzare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo.
- Profilo di rischio: alto.
- Volatilità: 22,84%.

FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU CRT D5

- Finalità: consentire una significativa redditività derivante da investimenti incentrati nel comparto azionario dell'Estremo Oriente.
- Destinatari: persone fisiche o giuridiche che hanno una alta propensione al rischio.
- Composizione: la ripartizione del capitale investito è la seguente:

comparto	minimo	massimo
liquidità	0%	10%
azionario	90%	100%

- Rischio di cambio: gli OICR sono denominati in Euro e possono investire in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro. Nessun OICR prevede l'obbligo della copertura del rischio di cambio, pertanto il rischio di cambio può influenzare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo.
- Profilo di rischio: alto.
- Volatilità: 24,36%.

FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU CRT D6

- Finalità: consentire una significativa redditività derivante da investimenti concentrati prevalentemente nel comparto azionario dei mercati emergenti.
- Destinatari: persone fisiche o giuridiche che hanno una alta propensione al rischio.
- Composizione: la ripartizione del capitale investito è la seguente:

comparto	minimo	massimo
liquidità	0%	10%
azionario	90%	100%

- Rischio di cambio: gli OICR sono denominati in Euro e possono investire in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro. Nessun OICR prevede l'obbligo della copertura del rischio di cambio, pertanto il rischio di cambio può influenzare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo.
- Profilo di rischio: molto alto.
- Volatilità: 26,14%.

FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU CRT D7

- Finalità: consentire una significativa redditività derivante da investimenti concentrati prevalentemente nel comparto azionario internazionale.
- Destinatari: persone fisiche o giuridiche che hanno una alta propensione al rischio.
- Composizione: la ripartizione del capitale investito è la seguente:

comparto	minimo	massimo
liquidità	0%	10%
azionario	90%	100%

- Rischio di cambio: gli OICR sono denominati in Euro e possono investire in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro. Nessun OICR prevede l'obbligo della copertura del rischio di cambio, pertanto il rischio di cambio può influenzare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo.
- Profilo di rischio: alto.
- Volatilità: 19,81.

FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU CRT D8

- Finalità: salvaguardare il capitale dalle oscillazioni dei mercati finanziari, consentendo una redditività derivante da investimenti concentrati nei comparti obbligazionario e monetario, introducendo una modesta componente azionaria rivolta ad incrementare la crescita del fondo.
- Destinatari: persone fisiche o giuridiche che hanno una bassa propensione al rischio.
- Composizione: la ripartizione del capitale investito è la seguente:

comparto:	minimo	massimo
liquidità	0%	10%
monetario	0%	70%
obbligazionario	30%	90%
azionario	0%	20%

- Rischio di cambio: gli OICR sono denominati in Euro e possono investire in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro. Nessun OICR prevede l'obbligo della copertura del rischio di cambio, pertanto il rischio di cambio può influenzare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo.
- Profilo di rischio: basso.
- Volatilità: 2,75%.

FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU CRT D9

- Finalità: consentire una significativa redditività derivante da investimenti concentrati principalmente nei comparti obbligazionario e monetario, mantenendo sempre una quota nel comparto azionario.
- Destinatari: persone fisiche o giuridiche che hanno una bassa propensione al rischio.
- Composizione: la ripartizione del capitale investito è la seguente:

comparto:	minimo	massimo
liquidità	0%	10%
monetario	0%	40%
obbligazionario	35%	75%
azionario	10%	50%

- Rischio di cambio: gli OICR sono denominati in Euro e possono investire in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro. Nessun OICR prevede l'obbligo della copertura del rischio di cambio, pertanto il rischio di cambio può influenzare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo.
- Profilo di rischio: medio-basso.
- Volatilità: 6,13%.

FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU CRT D10

- Finalità: consentire un'elevata crescita derivante da investimenti orientati soprattutto nel comparto

azionario.

- Destinatari: persone fisiche o giuridiche che hanno una alta propensione al rischio.
- Composizione: la ripartizione del capitale investito è la seguente:

comparto:	minimo	massimo
liquidità	0%	10%
monetario	0%	30%
obbligazionario	0%	45%
azionario	55%	100%

- Rischio di cambio: gli OICR sono denominati in Euro e possono investire in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro. Nessun OICR prevede l'obbligo della copertura del rischio di cambio, pertanto il rischio di cambio può influenzare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo.
- Profilo di rischio: alto.
- Volatilità: 16,70%.

CARATTERISTICHE COMUNI AI FONDI INTERNI ASSICURATIVI: CU CRT D1 - CU CRT D2 - CU CRT D3 - CU CRT D4 - CU CRT D5 - CU CRT D6 - CU CRT D7 - CU CRT D8 - CU CRT D9 e CU CRT D10:

- Valuta: Euro.
- Modalità di valorizzazione delle quote: il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero di ciascun Fondo Interno Assicurativo per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data ciascun Fondo Interno Assicurativo.

Il patrimonio netto giornaliero dei Fondi Interni Assicurativi viene determinato in base alla valorizzazione – a valori correnti di mercato – di tutte le attività di pertinenza dei Fondi, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico dei Fondi di cui al successivo punto 4.2 “Spese Gravanti sui Fondi Interni Assicurativi” ed all’Art. 15 e 16 del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi.

Il valore unitario delle quote, quale risulta dal prospetto giornaliero, viene pubblicato sul quotidiano finanziario “IL SOLE 24 ORE”. La Società si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi.

- Tempistica di valorizzazione delle quote: il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo sopra indicato è determinato quotidianamente dalla Società utilizzando per la valorizzazione delle attività di pertinenza del Fondo medesimo il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali.

Nel caso in cui sopravvengono eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti i Fondi Interni Assicurativi la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile. Per “Evento di Turbativa dei Mercati” si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti i Fondi Interni Assicurativi, l’esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all’orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

Gli eventuali crediti d’imposta su Fondi di diritto italiano, agevolazioni e commissioni retrocesse dai gestori non verranno riconosciute ai Contraenti ma vengono trattenute dalla Società o da terzi.

La Società gestirà i Fondi Interni Assicurativi in maniera tale che le operazioni effettuate siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione ed alla natura delle operazioni.

MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE

2.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente ha versato il premio unico pattuito e – unitamente all’Assicurato, se persona diversa – ha sottoscritto la Proposta.

2.2 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Le prestazioni del Contratto decorrono dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, del premio unico corrisposto.

La data di decorrenza del Contratto viene indicata nella Lettera di Conferma, che viene inviata al Contraente.

BONUS

Qualora il premio versato sia maggiore o uguale a 500.000,00 Euro la Società riconosce un bonus espresso in percentuale sul premio stesso nella misura di seguito indicata:

- qualora l'importo del premio sia maggiore o uguale a 500.000,00 Euro e minore di 1.500.000,00 Euro è pari allo 0,50% dello stesso;
- qualora l'importo del premio sia maggiore o uguale a 1.500.000,00 Euro è pari all'1% dello stesso.

Tale bonus viene riconosciuto dalla Società in un'unica soluzione alla data di decorrenza.

Il riconoscimento del bonus comporta un aumento, a totale carico della Società, del capitale espresso in quote nella misura che si ottiene dividendo l'importo del bonus per i valori unitari delle quote dei Fondi prescelti alla data sopraindicata.

2.3 MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL PREMIO

L'importo del premio unico viene scelto dal Contraente in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate, non può risultare inferiore a 2.500,00 Euro.

Il premio unico deve essere versato dal Contraente alla Società alla data di conclusione del Contratto.

Il versamento del premio unico viene effettuato tramite procedura di addebito sul conto corrente del Contraente.

A seguito del pagamento del premio unico e dell'avvenuta determinazione del capitale espresso in quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente, la Società invierà a quest'ultimo la **Lettera di Conferma** che contiene le seguenti informazioni:

- il numero di polizza;
- il premio unico corrisposto;
- il premio investito alla data di decorrenza;
- la data di decorrenza del contratto (che coincide con la data a cui il prezzo delle quote si riferisce);
- relativamente ai Fondi Interni Assicurativi prescelti:
 - * il numero delle quote acquistate a fronte del versamento effettuato;
 - * il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

2.4 CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE

Questo Contratto si distingue dalle forme assicurative tradizionali in quanto il capitale viene espresso in quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente.

Ai fini della determinazione del numero di quote, il premio versato dal Contraente viene:

- diminuito dell'eventuale caricamento applicato dalla Società di cui al successivo punto 4 "Costi";
- ripartito tra i Fondi Interni Assicurativi scelti dal Contraente (secondo le indicazioni riportate in Proposta);
- diviso per il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente, quale rilevato alla data di decorrenza.

3. OPZIONE DI RENDITA VITALIZIA

Trascorsi tre anni dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente, può richiedere alla Società di convertire il valore di riscatto totale in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:

- a) una rendita annua vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita annua vitalizia pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita;
- c) una rendita annua vitalizia, su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

La conversione del valore di riscatto in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a 3.000,00 Euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

Le Condizioni Contrattuali, i coefficienti per la determinazione della rendita annua vitalizia rivalutabile di opzione e le modalità per la sua rivalutazione annuale sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del riscatto totale in rendita.

4. COSTI

4.1 COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO

Spese d'ingresso

Sul premio unico la Società applica le seguenti percentuali del premio stesso a titolo di caricamento:

- 1% qualora l'importo del premio sia compreso tra Euro 2.500,00 ed Euro 149.999,99;
- 0,25% qualora l'importo del premio sia compreso tra Euro 150.000,00 ed Euro 499.999,99;
- 0% qualora l'importo del premio sia uguale o superiore ad Euro 500.000,00.

Spesa di recesso

Nel caso in cui il Contraente receda dal Contratto la Società rimborserà al Contraente l'importo come calcolato al successivo punto 7 "Diritto di Recesso" al netto di una spesa fissa pari a 50,00 Euro, trattenuta dalla Società a titolo di spesa di emissione del Contratto.

Commissioni in caso di riscatto parziale

In caso di riscatto parziale è prevista una commissione aggiuntiva a carico del Contraente pari a 25,00 Euro.

Commissioni in caso di sostituzione dei Fondi Interni Assicurativi

In caso di sostituzione di uno o più Fondi Interni Assicurativi precedentemente scelti ad uno o più nuovi Fondi Interni Assicurativi, è prevista una commissione a carico del Contraente di 20,00 Euro.

4.2 SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Le spese a carico dei Fondi Interni Assicurativi, trattenute giornalmente dalla Società sono rappresentate da:

- a) Commissione di gestione applicata dalla Società: viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote dei Fondi Interni Assicurativi stessi; è applicata sul patrimonio complessivo di ciascun Fondo Interno Assicurativo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico dei Fondi dei punti che seguono, ed è pari all'1,40% su base annua. Tale commissione è comprensiva del costo relativo alla maggiorazione in caso di decesso dell'Assicurato.
- b) Gli oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività.
- c) Le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote.
- d) I compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 18 "Revisione Contabile" del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi.
- e) Ogni altro onere, anche fiscale, posto a carico dei Fondi.
- f) Commissioni di gestione applicate dalla SGR: sui Fondi Interni Assicurativi gravano indirettamente le spese di gestione e gli oneri propri degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) in cui sono investite le relative disponibilità.

La percentuale massima delle commissioni prelevate da parte della Società di Gestione (SGR) è pari a 1,80%.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, previa comunicazione al Contraente, la Società potrà rivedere il costo massimo sopra previsto e in questo caso al Contraente è concesso il diritto di riscatto totale senza penalità.

Si precisa che la commissione massima applicata dalla Società di Gestione (SGR) alla data del 1 gennaio 2003 non è superiore a:

- a 1,60% per gli OICR appartenenti al comparto azionario;
- a 1,20% per gli OICR appartenenti al comparto obbligazionario;
- a 0,75% per gli OICR appartenenti al comparto monetario.

5. DURATA E LIMITI DI ETA'

5.1 DURATA

La durata del contratto, intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale sono operanti le prestazioni assicurate, è vitalizia, vale a dire commisurata alla vita dell'Assicurato.

Il Contratto si scioglie:

- al verificarsi del decesso dell'Assicurato;
- alla richiesta, da parte del Contraente, di risoluzione anticipata del Contratto e di liquidazione del valore di riscatto totale.

In ogni caso, trascorso un anno dalla data di decorrenza, è fatta salva la facoltà del Contraente di

chiedere la risoluzione anticipata del contratto e la liquidazione del valore di riscatto (nei termini e secondo le modalità indicate al successivo punto 6.1 "RISCATTO").

5.2 LIMITI DI ETA'

Al momento della stipulazione del Contratto l'età minima del Contraente e dell'Assicurato è stabilita in 18 anni mentre non è prevista un'età massima.

6. RISCATTO E PRESTITI

6.1 RISCATTO

Qualora sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, e sia stato versato il premio unico, il Contraente può chiedere al Soggetto Incaricato la risoluzione anticipata del contratto e la conseguente liquidazione del valore di riscatto totale.

Il valore di riscatto viene calcolato nei termini seguenti:

- a) somma dei controvalori delle quote di ciascuno dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente e collegati al Contratto. Il controvalore delle quote, per ciascun Fondo, è calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società;
- b) l'importo così determinato, denominato valore di riscatto totale, viene corrisposto per intero qualora siano trascorsi interamente almeno quattro anni dalla data di decorrenza del Contratto.

Nel caso in cui non siano trascorsi interamente quattro anni dalla data di decorrenza, il valore di riscatto si ottiene applicando all'importo sopra definito la penalità di riscatto, indicata nella seguente tabella, determinata in funzione dell'epoca in cui viene effettuata la richiesta di riscatto.

anni interamente trascorsi	penalità di riscatto
entro il 1° anno	riscatto non previsto
Nel corso del 2° anno	2,5 %
Nel corso del 3° anno	2 %
Nel corso del 4° anno	1%
Dal 5° anno in poi	nessuna

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, è data facoltà al Contraente di chiedere al Soggetto Incaricato la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale, a condizione che:

- l'importo lordo riscattato risulti non inferiore a 2.500,00 Euro;
- il controvalore del capitale residuo espresso in quote dei Fondi Interni Assicurativi non risulti inferiore a 2.500,00 Euro.

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri di cui sopra, fatto salvo l'addebito di una commissione di 25,00 Euro.

È possibile richiedere un successivo riscatto parziale soltanto dopo 12 mesi dalla precedente richiesta.

Per esercitare la sua scelta il Contraente deve compilare il Modulo di richiesta di liquidazione o inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto.

Il riscatto totale determina l'immediato scioglimento del Contratto mentre in caso di riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale residuo.

In ogni caso il valore di riscatto, totale o parziale, viene corrisposto al Contraente al netto delle imposte previste dalla normativa vigente.

Il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto alla Società, la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Per qualsiasi informazione relativa al calcolo del valore di riscatto, il Contraente può rivolgersi direttamente alla Commercial Union Vita S.p.A., al numero telefonico 02/27.75.231.

E' necessario tener presente che l'interruzione volontaria del Contratto potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici ed il non pieno recupero da parte del Contraente del

premio unico corrisposto. Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore al premio unico corrisposto per effetto del deprezzamento del valore unitario delle quote e dell'eventuale penalità di riscatto.

Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito per il valore di riscatto.

6.2 PRESTITI

Il presente Contratto non prevede l'erogazione di prestiti.

7. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento della conclusione del contratto come disciplinato dal punto 2.1 "Conclusione del Contratto".

Il Contraente per esercitare il diritto di recesso deve inviare alla Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta - al seguente indirizzo:

Commercial Union Vita S.p.A.

Viale Abruzzi 94

20131 Milano

e/o rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato.

La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborserà:

- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società antecedentemente alla data di decorrenza del contratto il premio versato;
- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società dal giorno della data di decorrenza del contratto il premio versato, maggiorato o diminuito della differenza fra il valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperto successivo al ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse alla data di decorrenza del Contratto, moltiplicato per il numero delle quote acquisite alla data di decorrenza, al netto della spesa di emissione del Contratto, dovuta alla Società, pari a 50,00 Euro.

8. SOSTITUZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI – SWITCH -

Trascorsi almeno trenta giorni dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può chiedere al Soggetto Incaricato, di trasferire in tutto o in parte il numero di quote da uno o più Fondi Interni Assicurativi inizialmente scelti ad uno o più Fondi Interni Assicurativi tra quelli gestiti dalla Società in relazione al presente Contratto.

Il controvalore del numero di quote dei Fondi Interni Assicurativi precedentemente scelti viene così trasformato in controvalore del numero di quote di uno o più Fondi Interni Assicurativi scelti al momento della richiesta di sostituzione.

La sostituzione dei Fondi Interni Assicurativi viene effettuata nei termini seguenti:

- viene determinato il controvalore della parte di capitale (da sostituire) espresso in quote dei Fondi Interni Assicurativi precedentemente scelti dal Contraente, in base ai valori unitari delle quote quali rilevati il secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di conversione;
- detto importo, al netto della commissione stabilita dalla Società pari a 20,00 Euro - come indicato al precedente punto 4 - viene diviso per i valori unitari delle quote dei nuovi Fondi Interni Assicurativi, quali rilevati il medesimo giorno.

La Società invia una **Lettera di Conferma Sostituzione Fondo**, che informa dell'avvenuta sostituzione dei Fondi Interni Assicurativi ed indica:

- il prezzo (valore unitario) e la data al quale è avvenuto il trasferimento;
- il numero di quote vendute ed acquistate;
- il controvalore del numero delle quote alla data della sostituzione.

9. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE

9.1 PAGAMENTI

La Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto - verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento - entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata allo specifico Art. 21 "Pagamenti della Società" delle Condizioni di Assicurazione.

9.2 PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

10. REGIME FISCALE

10.1 IMPOSTA SUI PREMI

I premi versati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

10.2 DETRAIBILITÀ FISCALE DEI PREMI

Sui premi versati per le assicurazioni sulla vita di "PURO RISCHIO", intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino ad un massimo di Euro 1.291,14, viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi.

Qualora soltanto una componente del premio versato per l'assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione d'imposta spetta esclusivamente con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società.

Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato - se persona diversa dal Contraente - risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.

Ai fini della detrazione d'imposta devono essere considerati, oltre ai premi versati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi versati dal Contraente a fronte di assicurazioni sulla vita o assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d'imposta), fermo restando il sopraindicato limite massimo di Euro 1.291,14.

Sui premi versati per le assicurazioni sulla vita "DI RISPARMIO", intendendosi per tali le assicurazioni che prevedono l'investimento dei premi finalizzato alla tutela del risparmio, non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale.

10.3 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Come da disposizioni alla data di redazione della presente Nota Informativa, le somme liquidate in caso di decesso, di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita ai sensi dell'Art. 6 comma 2 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

Le somme liquidate in caso di decesso dell'Assicurato sono inoltre esenti dall'imposta sulle successioni.

Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni sul rendimento finanziario maturato:

- a) se corrisposto in forma di capitale, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'Art. 7 del D. L. nr. 461 del 21/11/1997 (attualmente 12,50%). L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale da corrispondere e l'ammontare dei premi pagati, applicando a tale importo un "equalizzatore", vale a dire un elemento di rettifica, finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione annuale per maturazione, calcolato tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, dei Tassi di rendimento dei Titoli di Stato, nonché della data di pagamento della stessa. In base alla normativa vigente gli elementi di rettifica saranno stabiliti da apposito decreto del Ministro delle Finanze;
- b) se corrisposte in forma di rendita vitalizia, all'atto della conversione del valore di riscatto totale in rendita è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al punto a). Successivamente, durante il periodo di erogazione della rendita, i rendimenti sono assoggettati annualmente ad una imposta del 12,50% ai sensi del D.Lgs. n. 47 del 18/2/2000.

10.4 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTABILITÀ

Ai sensi dell'Art. 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza del Contratto non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

10.5 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'Art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'Assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

11. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

In base all'art. 108 del D. Leg. 174/1995 al Contratto si applica la legge italiana.

12. REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI DEI CONTRAENTI, DEGLI ASSICURATI O DEI BENEFICIARI IN MERITO AL CONTRATTO ED ORGANO COMPETENTE AD ESAMINARLI

12.1 REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

COMMERCIAL UNION VITA S.P.A.
SERVIZIO RECLAMI
VIALE ABRUZZI 94
20131 MILANO
TELEFAX 02 2775 245
RECLAMI_VITA@AVIVAITALIA.IT

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti l'entità della somme da corrispondere o l'interpretazione del Contratto si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

12.2 CONTROLLO E DISCIPLINA DEL CONTRATTO

L'ISVAP esercita istituzionalmente la vigilanza sulla gestione tecnica del Ramo III "Assicurazioni sulla durata della vita umana connessa ai Fondi di Investimento", quindi anche sulla costituzione e il regolare accantonamento delle Riserve Matematiche, cioè degli investimenti effettuati dalla Società per soddisfare, in qualsiasi momento, le obbligazioni contratte nei confronti degli aventi diritto.

L'ISVAP, con sede a Roma in Via del Quirinale, 21 - 00187 è comunque l'organo preposto ad esaminare eventuali reclami.

13. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il Contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione, in tal caso spetta alla Società proporre quella da utilizzare.

14. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

14.1 PUBBLICAZIONE DEL VALORE DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi CU CRT D1 - CU CRT D2 - CU CRT D3 - CU CRT D4 - CU CRT D5 - CU CRT D6 - CU CRT D7 - CU CRT D8 - CU CRT D9 e CU CRT D10 viene determinato giornalmente dalla Società, ai sensi del rispettivo Regolamento, e pubblicato sul quotidiano "IL SOLE 24 ORE". La Società si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi.

Su richiesta del Contraente la Società invierà il rendiconto annuale della gestione dei Fondi Interni Assicurativi.

14.2 COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE

Ad ogni ricorrenza annuale del Contratto, viene inviata al Contraente una **Lettera di Informazione**, nella quale sono indicati:

- il numero delle quote assegnate e il relativo controvalore all'inizio del periodo di riferimento;
- il numero delle quote assegnate e il relativo controvalore alla fine del periodo di riferimento.

Per periodo di riferimento si intende l'ultima annualità antecedente l'invio della Lettera di Informazione.

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente qualunque variazione della sua denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo.

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni nelle informazioni di cui

alla precedente PARTE C "Informazioni sul Contratto", a seguito di modifiche nella normativa applicabile al Contratto, la Società si impegna a fornire tempestivamente al Contraente ogni necessaria precisazione.

La Società, infine, si impegna a comunicare, su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto della gestione dei Fondi Interni Assicurativi.

15. MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi, ai quali è collegato il Contratto, consegnato al Contraente unitamente alla presente e alle Norme Contrattuali, può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente. Tali modifiche saranno tempestivamente comunicate ai Contraenti.

La presente Nota Informativa è stata redatta tenendo conto di quanto disposto nell'articolo 109 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 nr. 174 e nelle Circolari ISVAP nr. 249 del 19 giugno 1995, nr. 403/D del 16 marzo 2000 e nr. 474/D del 21 febbraio 2002.

NORME CONTRATTUALI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PREMESSA

Con il presente Contratto la Commercial Union Vita S.p.A. - di seguito definita Società - contro il versamento di un premio unico, si impegna:

- a garantire ai Beneficiari designati, in caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di validità del Contratto, il pagamento di un Capitale Caso Morte come definito all'Art. 1 "Prestazioni Assicurate";
- ad investire il versamento effettuato dal Contraente - al netto degli eventuali caricamenti - convertito in numero di quote, in uno o più Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente.

Il Contratto rimane in vigore per tutta la vita dell'Assicurato, il Contraente ha comunque la facoltà di richiedere il pagamento del valore di riscatto secondo quanto indicato all'Art. 16 "Riscatto".

ART. 1 - PRESTAZIONI ASSICURATE

Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell'Assicurato - in qualsiasi epoca esso avvenga, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso e con i limiti indicati all'Art. 2 "Limitazioni della Maggiorazione per la Garanzia Morte" - la Società corrisponda, ai Beneficiari designati, il Capitale Caso Morte ottenuto come somma dei seguenti due importi:

- a) somma dei controvalori delle quote di ciascuno dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente e collegati al Contratto. Il controvalore delle quote, per ciascun Fondo, è calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso, da parte della Società.

La richiesta di liquidazione deve essere corredata da tutta la documentazione necessaria come indicato all'Art. 21 "Pagamenti della Società".

- b) maggiorazione per la Garanzia Morte ottenuta applicando all'importo indicato al punto a) le percentuali di maggiorazione indicate nella Tabella che segue, determinate in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso:

età dell'Assicurato (in anni interi) alla data di decesso	misura % di maggiorazione
da 18 a 39 anni	5 %
da 40 a 54 anni	2 %
da 55 a 64 anni	1%
oltre 65 anni	0,2%

La suddetta maggiorazione non può comunque essere superiore a 50.000,00 Euro.

ART. 2 - LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE

La maggiorazione per la Garanzia Morte di cui al punto b) dell'Art. 1 "Prestazioni Assicurate" non verrà applicata, qualora il decesso dell'Assicurato:

- a) avvenga entro i primi sei mesi dalla data di conclusione del contratto;
- b) avvenga entro i primi cinque anni dalla data di conclusione del contratto e sia dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
- c) sia causato da:
- dolo del Contraente o dei Beneficiari;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano;
 - incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
 - suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore del Contratto (data di decorrenza), o trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione del Contratto stesso.

La limitazione di cui alla lettera a) non verrà applicata qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza;
- di infortunio - intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso - avvenuto dopo la data di decorrenza.

ART. 3 – PREMIO E MODALITÀ DI VERSAMENTO

Le prestazioni indicate all'art. 1 "Prestazioni Assicurate" sono garantite previo versamento alla Società, da parte del Contraente, di un premio da versarsi in via anticipata ed in un'unica soluzione alla data di conclusione del Contratto.

L'importo del premio unico non può essere inferiore a 2.500,00 Euro e viene quietanzato direttamente sulla Proposta.

A seguito del pagamento del premio unico e dell'avvenuta determinazione del capitale espresso in quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente, la Società invierà a quest'ultimo la **Lettera di Conferma** che contiene le seguenti informazioni:

- il numero di polizza;
- il premio unico corrisposto;
- il premio investito alla data di decorrenza;
- la data di decorrenza del contratto (che coincide con la data a cui il prezzo delle quote si riferisce);
- relativamente ai Fondi Interni Assicurativi prescelti:
 - * il numero delle quote acquistate a fronte del versamento effettuato;
 - * il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

Il pagamento del premio unico viene effettuato tramite procedura di addebito sul conto corrente del Contraente.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ESPRESSO IN QUOTE

Alla data di decorrenza, fissata a norma dell'art. 6 "Decorrenza del Contratto", la Società determina il capitale espresso in quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente fra i seguenti:

- CU CRT D1;
- CU CRT D2;
- CU CRT D3;
- CU CRT D4;
- CU CRT D5;
- CU CRT D6;
- CU CRT D7;
- CU CRT D8;
- CU CRT D9;
- CU CRT D10.

Ai fini della determinazione del capitale espresso in quote, il premio versato dal Contraente viene:

- diminuito dell'eventuale caricamento applicato dalla Società di cui al successivo Art. 14 "Costi";
- ripartito tra i Fondi Interni Assicurativi scelti dal Contraente (secondo le indicazioni riportate in Proposta);
- diviso per il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente, quale rilevato alla data di decorrenza.

La Società s'impegna ad inviare ogni anno al Contraente, una **Lettera di Informazione** che indica:

- il numero delle quote assegnate e il relativo controvalore all'inizio del periodo di riferimento;
- il numero delle quote assegnate e il relativo controvalore alla fine del periodo di riferimento.

Per periodo di riferimento si intende l'ultima annualità antecedente l'invio della Lettera di Informazione.

ART. 5 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente ha versato il premio unico pattuito e – unitamente all'Assicurato, se persona diversa – ha sottoscritto la Proposta.

ART. 6 - DECORRENZA DEL CONTRATTO

La prestazione di cui all'Art. 1 "Prestazioni Assicurate" decorre dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, del premio unico corrisposto.

La data di decorrenza del Contratto viene indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma, che viene inviata al Contraente.

ART. 7 - DURATA

Il Contratto resta in vigore per tutta la vita dell'Assicurato e si estingue nei seguenti casi:

- morte dell'Assicurato;
- richiesta di riscatto totale.

Art. 8 DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento della conclusione del contratto come disciplinato dall'Art. 5 "Conclusione del Contratto".

Il Contraente per esercitare il diritto di recesso deve inviare alla Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta - al seguente indirizzo:

COMMERCIAL UNION VITA S.p.A.

VIALE ABRUZZI 94

20131 MILANO

e/o rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato.

La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborserà:

- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società antecedentemente alla data di decorrenza del contratto il premio versato;
- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società dal giorno della data di decorrenza del contratto il premio versato, maggiorato o diminuito della differenza fra il valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperto successivo al ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse alla data di decorrenza del Contratto, moltiplicato per il numero delle quote acquisite alla data di decorrenza, al netto della spesa di emissione del Contratto, dovuta alla Società, pari a 50,00 Euro.

ART. 9 - BONUS

Qualora il premio versato sia maggiore o uguale a 500.000,00 Euro la Società riconosce un bonus di ingresso espresso in percentuale sul premio stesso nella misura di seguito indicata:

- qualora l'importo del premio sia maggiore o uguale a 500.000,00 Euro e minore di 1.500.000,00 Euro è pari allo 0,50% dello stesso;
- qualora l'importo del premio sia maggiore o uguale a 1.500.000,00 Euro è pari all'1% del premio stesso.

Tale bonus viene riconosciuto dalla Società in un'unica soluzione alla data di decorrenza.

Il riconoscimento del bonus comporta un aumento, a totale carico della Società, del capitale espresso in quote nella misura che si ottiene dividendo l'importo del bonus per i valori unitari delle quote dei Fondi prescelti alla data sopraindicata.

ART. 10 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Trascorsi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto, questo non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede.

ART. 11 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Proposta, dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dal Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi, dalla Lettera di Conferma e dalle eventuali Appendici al Contratto, firmate dalla Società stessa. Per tutto quanto non espressamente qui regolato, valgono le Norme di Legge.

Art. 12 – INTEGRAZIONE DI QUANTO RIPORTATO NEL REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI COLLEGATI AL CONTRATTO E AI SENSI DELLA CIRCOLARE ISVAO N. 474/D DEL 21/02/2002

La Società precisa quanto segue:

Il patrimonio di ciascun Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito ed è disciplinato da uno specifico Regolamento riportato nelle Norme Contrattuali.

Il grado di rischio di ciascun Fondo Interno Assicurativo dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio degli stessi e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario delle quote degli OICR in cui sono eventualmente investite le disponibilità allocate nei Fondi Interni Assicurativi, nonché dall'eventuale rischio di cambio.

Il profilo di rischio per ciascun Fondo è il seguente:

- Fondo CU CRT D1: medio-basso
- Fondo CU CRT D2: medio-basso
- Fondo CU CRT D3: alto
- Fondo CU CRT D4: alto
- Fondo CU CRT D5: alto
- Fondo CU CRT D6: molto alto
- Fondo CU CRT D7: alto
- Fondo CU CRT D8: basso
- Fondo CU CRT D9: medio basso
- Fondo CU CRT D10: alto.

I Fondi Interni Assicurativi collegati al Contratto si distinguono per finalità, composizione del portafoglio e profilo di rischio; in questo modo, sulla base delle opportunità offerte dai mercati finanziari, il Contraente può valutare il rapporto rischio/rendimento in funzione degli obiettivi che intende perseguire e decidere, nel rispetto delle Condizioni di Assicurazione, di destinare il versamento effettuato in quote di uno o più Fondi Interni Assicurativi, denominati: CU CRT D1, CU CRT D2, CU CRT D3, CU CRT D4, CU CRT D5, CU CRT D6, CU CRT D7, CU CRT D8, CU CRT D9 E CU CRT D10.

Gli investimenti verranno scelti in funzione dello scopo di ciascun Fondo e del profilo di rischio di cui sopra e la loro ripartizione sarà effettuata in base ai criteri di investimento indicati agli Articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi.

Gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio che compongono i Fondi Interni Assicurativi sono stati scelti in base alla loro potenzialità di crescita sul lungo periodo e alla loro solidità finanziaria.

La gestione degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio, sottostanti i Fondi Interni Assicurativi, verrà delegata ad un operatore qualificato (Pioneer Investment Management S.A., Società appartenente al Gruppo UniCredito Italiano), nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefinito dalla Società attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation, ferma restando l'esclusiva responsabilità della Società nei confronti dei Contraenti per l'attività di gestione dei Fondi Interni Assicurativi.

La Società, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dal Contraente all'atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione dei Fondi con altri Fondi aventi analoghe caratteristiche.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all'utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell'investimento.

Inoltre si prevede la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da Società del gruppo.

Tempistica di valorizzazione delle quote

Ad integrazione dell'Art. 17 "Valore Unitario delle Quote e Relativa Pubblicazione" del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi si precisa che i prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti i Fondi Interni Assicurativi la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile.

Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento

Collettivo di Risparmio sottostanti i Fondi Interni Assicurativi, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

Spese gravanti sui Fondi Interni Assicurativi

Ad integrazione dell'Art. 15 "Spese a carico dei Fondi Interni Assicurativi e dell'Art. 16 "Commissione di Gestione" del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi si precisa che sui Fondi Interni Assicurativi gravano indirettamente le spese di gestione e gli oneri propri degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) in cui sono investite le relative disponibilità.

La percentuale massima delle commissioni prelevate da parte della Società di Gestione (SGR) è pari a 1,80%.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, previa comunicazione al Contraente, la Società potrà rivedere il costo massimo sopra previsto e in questo caso al Contraente è concesso il diritto di riscatto totale senza penalità.

Si precisa che la commissione massima applicata dalla Società di Gestione (SGR) alla data del 1 gennaio 2003 non è superiore a:

- a 1,60% per gli OICR appartenenti al comparto azionario;
- a 1,20% per gli OICR appartenenti al comparto obbligazionario;
- a 0,75% per gli OICR appartenenti al comparto monetario.

Modifiche al regolamento dei Fondi Interni Assicurativi

Il Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi, ai quali è collegato il Contratto, consegnato al Contraente unitamente alla presente e alle Norme Contrattuali, può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente. Tali modifiche saranno tempestivamente comunicate ai Contraenti.

ART. 13 – VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi viene determinato giornalmente dalla Società, ai sensi del Regolamento, e pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". La Società si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi.

Nei giorni di calendario in cui – per qualunque ragione – non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, la Società considererà, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme Contrattuali, il valore unitario delle quote quale risultante il primo giorno di Borsa aperta successivo.

ART. 14 – COSTI

Spese di ingresso

I caricamenti relativi al presente Contratto da applicarsi sul Premio Unico sono i seguenti:

- 1% qualora l'importo del premio sia compreso tra Euro 2.500,00 ed Euro 149.999,99;
- 0,25% qualora l'importo del premio sia compreso tra Euro 150.000,00 ed Euro 499.999,99;
- 0% qualora l'importo del premio sia uguale o superiore ad Euro 500.000,00.

Spesa di recesso

Nel caso in cui il Contraente receda dal Contratto la Società rimborserà al Contraente l'importo come calcolato al precedente Art. 8 "Diritto di Recesso" al netto di una spesa fissa pari a 50,00 Euro, trattenuta dalla Società a titolo di spesa di emissione del Contratto.

Commissioni in caso di riscatto parziale

In caso di riscatto parziale è prevista una commissione aggiuntiva a carico del Contraente pari a 25,00 Euro.

Commissioni in caso di sostituzione dei Fondi Interni Assicurativi

In caso di sostituzione di uno o più Fondi Interni Assicurativi precedentemente scelti con uno o più nuovi Fondi Interni Assicurativi, è prevista una commissione a carico del Contraente di 20,00 Euro.

ART. 15 - SOSTITUZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Trascorsi almeno trenta giorni dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può chiedere al Soggetto Incaricato, di trasferire in tutto o in parte il numero di quote da uno o più Fondi Interni Assicurativi inizialmente scelti ad uno o più Fondi Interni Assicurativi tra quelli gestiti dalla Società in relazione al presente Contratto.

Il controvalore del numero di quote dei Fondi Interni Assicurativi precedentemente scelti viene così trasformato in controvalore del numero di quote di uno o più Fondi Interni Assicurativi scelti al momento della richiesta di sostituzione.

La sostituzione dei Fondi Interni Assicurativi viene effettuata nei termini seguenti:

- viene determinato il controvalore della parte di capitale (da sostituire) espresso in quote dei Fondi Interni Assicurativi precedentemente scelti dal Contraente, in base ai valori unitari delle quote quali rilevati il secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di sostituzione;
- detto importo, al netto della commissione stabilita dalla Società pari a 20,00 Euro, viene diviso per i valori unitari delle quote dei nuovi Fondi Interni Assicurativi, quali rilevati il medesimo giorno.

La Società invia una **Lettera di Conferma Sostituzione Fondo**, che informa dell'avvenuta sostituzione dei Fondi Interni Assicurativi ed indica:

- il prezzo (valore unitario) e la data al quale è avvenuto il trasferimento;
- il numero di quote vendute ed acquistate;
- il controvalore del numero delle quote alla data della sostituzione.

ART. 16 - RISCATTO

Qualora sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, il Contraente può chiedere al Soggetto Incaricato, la liquidazione del valore di riscatto.

Il valore di riscatto viene calcolato nei termini seguenti:

- a) somma dei controvalori delle quote di ciascuno dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente e collegati al Contratto. Il controvalore delle quote, per ciascun Fondo, è calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società;
- b) l'importo così determinato, denominato valore di riscatto totale, viene corrisposto per intero qualora siano trascorsi interamente almeno quattro anni dalla data di decorrenza del Contratto.

Nel caso in cui non siano trascorsi interamente quattro anni dalla data di decorrenza, il valore di riscatto si ottiene applicando all'importo sopra definito la penalità di riscatto, indicata nella seguente tabella, determinata in funzione dell'epoca in cui viene effettuata la richiesta di riscatto.

anni interamente trascorsi	penalità di riscatto
entro il 1° anno	riscatto non previsto
Nel corso del 2° anno	2,5 %
Nel corso del 3° anno	2 %
Nel corso del 4° anno	1%
Dal 5° anno in poi	nessuna

Il valore di riscatto totale determina l'immediato scioglimento del contratto.

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, è data facoltà al Contraente di chiedere al Soggetto Incaricato la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale, a condizione che:

- l'importo lordo riscattato risulti non inferiore a 2.500,00 Euro;
- il controvalore del capitale residuo espresso in quote dei Fondi Interni Assicurativi non risulti inferiore a 2.500,00 Euro.

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri di cui sopra, fatto salvo l'addebito di una commissione di 25,00 Euro.

È possibile richiedere un successivo riscatto parziale soltanto dopo 12 mesi dalla precedente richiesta.

In caso di riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale residuo.

In ogni caso il valore di riscatto, totale o parziale, viene corrisposto al Contraente al netto delle imposte previste dalla normativa vigente.

ART. 17 - PRESTITI

Per il presente Contratto non è prevista l'erogazione di prestiti.

ART. 18 - OPZIONI

Trascorsi tre anni dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente, può richiedere alla Società di convertire il valore di riscatto totale in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:

- a) una rendita annua vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita annua vitalizia pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita;
- c) una rendita annua vitalizia, su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

La conversione del valore di riscatto in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a 3.000,00 Euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

Le Condizioni Contrattuali e i coefficienti applicati dalla Società per la determinazione della rendita di opzione e le relative Condizioni Contrattuali saranno quelli in vigore all'epoca di conversione del valore di riscatto in rendita.

ART. 19 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le prestazioni assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Società, dietro raccomandata con ricevuta di ritorno inviata dal Contraente, ne faccia annotazione su apposita appendice di variazione, che diviene parte integrante del contratto.

Nel caso di vincolo, l'operazione di riscatto, ed in generale l'operazione di liquidazione, richiede l'assenso scritto del vincolatario. Nel caso di pegno, l'operazione di riscatto, ed in generale l'operazione di liquidazione, deve essere richiesta dal creditore pignoratizio.

ART. 20 - BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte dell'Assicurato, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nel primo caso le operazioni di riscatto, pegno o vincolo del contratto richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate alla Società tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o disposte per testamento.

ART. 21 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono essere:

- consegnate al Soggetto Incaricato - previa compilazione del relativo modulo di liquidazione - indirizzate comunque a Commercial Union Vita S.p.A. - Viale Abruzzi nr. 94, 20131 Milano -;
- inviate a Commercial Union Vita S.p.A., Viale Abruzzi 94, 20131 Milano - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - solo nei casi strettamente particolari in cui non si abbia più alcun rapporto diretto con la rete di vendita.

Le liquidazioni vengono effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria:

- da parte del Soggetto Incaricato;
- oppure
- da parte della Società.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata - distintamente per tipo di richiesta effettuata - dalla seguente documentazione:

IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

- certificato di morte dell'Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- certificato medico indicante la causa del decesso;
- *se l'Assicurato (nel caso coincida con la figura del Contraente) NON ha lasciato testamento: **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio** in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro età e capacità giuridica;*
- *se l'Assicurato (nel caso coincida con la figura del Contraente) HA lasciato testamento: copia autenticata del testamento stesso ed **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio** nel quale sono indicati i suoi eredi legittimi, la loro età e capacità giuridica ed in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido;*
- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o giuridicamente incapaci - sarà sufficiente compilare il modulo di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - * copia di un valido documento di identità;
 - * copia del codice fiscale;
 - * dichiarazione sottoscritta dai Beneficiari con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B. ed A.B.I.;
- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori od incapaci, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento, nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata;

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO

- il Contraente dovrà semplicemente compilare il modulo di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto venga inviata a mezzo posta, il Contraente dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - * copia di un valido documento di identità;
 - * copia del codice fiscale;
 - * dichiarazione sottoscritta dal Contraente con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B. ed A.B.I.;
- l'Assicurato (se persona diversa dal Contraente) al momento della presentazione della richiesta di riscatto da parte del Contraente, dovrà sottoscrivere nel modulo di liquidazione la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio di tale richiesta a mezzo posta, sarà necessario che il Contraente invii anche copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;
- nel caso di richiesta di riscatto parziale la modalità di richiesta è la medesima del riscatto totale; il Contraente dovrà comunque indicare l'importo netto o lordo che intende riscattare nel modulo di liquidazione. Solo in caso di invio della richiesta di riscatto parziale a mezzo posta, tale indicazione dovrà essere inviata unitamente alla documentazione indicata in caso di riscatto totale.
- il Contraente dovrà indicare nel modulo di liquidazione l'eventuale scelta di opzione del valore di riscatto totale in rendita. Solo in caso di invio della richiesta di liquidazione a mezzo posta alla Società, sarà necessario che il Contraente invii una dichiarazione scritta relativamente a tale scelta;
- nel caso di scelta di conversione del valore di riscatto totale in una delle forme previste di rendita annua vitalizia, ogni anno e per tutto il periodo di corresponsione della rendita, l'Assicurato dovrà sottoscrivere, presso il Soggetto Incaricato, la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio della richiesta di liquidazione a mezzo posta alla Società, sarà necessario che l'Assicurato invii ogni anno il proprio certificato di esistenza in vita o autocertificazione.

La Società si riserva di chiedere, in entrambi i casi sopracitati, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso la Sede della Società o del Soggetto Incaricato.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Nel caso in cui non venga fornito il numero di conto corrente bancario dei soggetti aventi diritto alla liquidazione, ogni pagamento viene effettuato presso la sede della Società o presso il Soggetto Incaricato.

ART. 22 - TITOLARITÀ DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Fermo restando che il versamento effettuato dal Contraente, al netto degli eventuali caricamenti, è investito, convertito in numero di quote, nei Fondi Interni Assicurativi, resta inteso che la titolarità dei Fondi Interni Assicurativi rimane di proprietà della Società.

ART. 23 - DUPLICATO DELLA PROPOSTA

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'esemplare della Proposta del Contraente, lo stesso o gli aventi diritto, possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

ART. 24 - IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto sono a carico del Contraente, dell'Assicurato o dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

ART. 25 - TRASFORMAZIONE

Il presente Contratto non può, in nessun caso, essere trasformato in altro tipo di Contratto.

ART. 26 - ARROTONDAMENTO

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società farà al Contraente e all'Assicurato ed ai Beneficiari sono indicati con due decimali. L'arrotondamento della seconda cifra avviene con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

ART. 27 – FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto.

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI
CU CRT D1 - CU CRT D2 - CU CRT D3 - CU CRT D4 - CU CRT D5 - CU CRT D6 -
CU CRT D7 - CU CRT D8 - CU CRT D9 - CU CRT D10

Art. 1 - ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

La Società ha istituito e controlla, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, la gestione di un portafoglio di valori mobiliari suddivisi e diversificati in Fondi Interni Assicurativi, denominati CU CRT D1 - CU CRT D2 - CU CRT D3 - CU CRT D4 - CU CRT D5 - CU CRT D6 - CU CRT D7 - CU CRT D8 - CU CRT D9 - CU CRT D10.

Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta, sceglie uno o più Fondi Interni Assicurativi tra quelli predisposti dalla Società.

Art. 2 - SCOPO E CARATTERISTICHE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Lo scopo di ciascun Fondo Interno Assicurativo è di realizzare l'incremento delle somme conferite dai sottoscrittori di un Contratto espresso in quote di ciascuno dei Fondi Interni Assicurativi prescelti.

La caratteristica principale di ciascun Fondo Interno Assicurativo è quella di investire gli attivi detenuti dalla Società in quote di uno o più Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR), sia di diritto comunitario che di diritto estero (armonizzati U.E.) che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE.

Art. 3 - PARTECIPANTI AI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

A ciascun Fondo Interno Assicurativo possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto espresso in quote di ciascuno dei Fondi Interni Assicurativi prescelti.

Art. 4 - DESTINAZIONE DEL VERSAMENTO

Il Contraente decide, nel rispetto delle Condizioni di Assicurazione, di destinare il versamento effettuato in quote di ciascuno dei Fondi Interni Assicurativi, denominati CU CRT D1 - CU CRT D2 - CU CRT D3 - CU CRT D4 - CU CRT D5 - CU CRT D6 - CU CRT D7 - CU CRT D8 - CU CRT D9 - CU CRT D10.

I capitali conferiti a ciascun Fondo Interno Assicurativo prescelto sono investiti dalla Società nel rispetto dei limiti previsti dagli Articoli 5,6,7,8,9,10,11,12,13 e 14 che seguono.

Art. 5 - CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU CRT D1

La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo CU CRT D1, secondo quanto indicato nella seguente tabella, mediante acquisto di quote di OICR di area Euro:

comparto	minimo	massimo
liquidità	0%	10%
monetario	0%	100%
obbligazionario	0%	100%

Art. 6 - CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU CRT D2

La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo CU CRT D2, secondo quanto indicato nella seguente tabella, mediante acquisto di quote di OICR di aree Internazionali:

comparto	minimo	massimo
liquidità	0%	10%
monetario	0%	100%
obbligazionario	0%	100%

Art. 7 - CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU CRT D3

La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo CU CRT D3, secondo quanto indicato nella seguente tabella, mediante acquisto di quote di OICR di area Euro:

comparto	minimo	massimo
liquidità	0%	10%
azionario	90%	100%

Art. 8 - CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU CRT D4

La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo CU CRT D4, secondo quanto indicato nella seguente tabella, mediante acquisto di quote di OICR di area U.S.A.:

comparto	minimo	massimo
liquidità	0%	10%
azionario	90%	100%

Art. 9 - CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU CRT D5

La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo CU CRT D5, secondo quanto indicato nella seguente tabella, mediante acquisto di quote di OICR di area Estremo Oriente:

comparto	minimo	massimo
liquidità	0%	10%
azionario	90%	100%

Art. 10 - CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU CRT D6

La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo CU CRT D6, secondo quanto indicato nella seguente tabella, mediante acquisto di quote di OICR di area mercati emergenti:

comparto	minimo	massimo
liquidità	0%	10%
azionario	90%	100%

Art. 11 - CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU CRT D7

La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo CU CRT D7, secondo quanto indicato nella seguente tabella, mediante acquisto di quote di OICR di aree internazionali:

comparto	minimo	massimo
liquidità	0%	10%
azionario	90%	100%

Art. 12 - CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU CRT D8

La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo CU CRT D8 secondo quanto indicato nella seguente tabella:

comparto:	minimo	massimo
liquidità	0%	10%
monetario	0%	70%
obbligazionario	30%	90%
azionario	0%	20%

Art. 13 - CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU CRT D9

La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo CU CRT D9 secondo quanto indicato nella seguente tabella:

comparto:	minimo	massimo
liquidità	0%	10%
monetario	0%	40%
obbligazionario	35%	75%
azionario	10%	50%

Art. 14 - CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU CRT D10

La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo CU CRT D10 secondo quanto indicato nella seguente tabella:

comparto:	minimo	massimo
liquidità	0%	10%
monetario	0%	30%
obbligazionario	0%	45%
azionario	55%	100%

Art. 15 - SPESE A CARICO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Le spese a carico dei Fondi Interni Assicurativi, trattenute giornalmente dalla Società sono rappresentate da:

- gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote;
- i compensi dovuti alla Società di Revisione;
- ogni altro onere, anche fiscale, posto a carico dei Fondi.

Art. 16 - COMMISSIONE DI GESTIONE

La commissione di gestione a favore della Società è pari all'1,40% annuo, ed è calcolata e trattenuta quotidianamente sul valore del patrimonio netto di ciascun Fondo Interno Assicurativo.

Art. 17 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E RELATIVA PUBBLICAZIONE

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo sopra indicato è determinato quotidianamente dalla Società ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali.

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero di ogni Fondo Interno Assicurativo per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data il Fondo Interno Assicurativo medesimo.

Il patrimonio netto giornaliero di ciascun Fondo Interno Assicurativo viene determinato in base alla valorizzazione – a valori correnti di mercato – di tutte le attività di pertinenza dei Fondi, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico dei Fondi di cui all'Art. 15 "SPESE A CARICO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI" del presente Regolamento e della commissione di gestione di cui all'Art. 16 "COMMISSIONE DI GESTIONE" del presente Regolamento.

Il valore unitario delle quote, quale risulta dal prospetto giornaliero, viene pubblicato sul quotidiano finanziario *Il Sole 24 ORE*.

Art. 18 - REVISIONE CONTABILE

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Società redige il rendiconto della gestione di ciascun Fondo Interno Assicurativo.

Entro il 31 marzo di ciascun anno, i Fondi Interni Assicurativi sono sottoposti a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 161 del Decr. Leg. 58/1998, e successive modificazioni che attesta la rispondenza di ogni Fondo Interno Assicurativo al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle Riserve Matematiche, ed il valore unitario delle quote.

Il rendiconto della gestione, insieme alla relazione di revisione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente presso la sede della Società dal primo aprile di ciascun anno con riferimento all'esercizio precedente.

Agenzia di Assicurazione



UniCredit Assicura S.r.l. – Sede Legale 20158 Milano – Bodio Center, Viale Bodio, 29 - Tel. 02.332214.1 – Fax 02.39314272
Capitale Sociale Euro 100.000 versato – Codice fiscale e Partita IVA 12292500159 – R.E.A. di Milano n. 1544176
Registro Imprese di Milano n. 317134/97
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UniCredito Italiano SpA